

A partire dalla prima retribuzione liquidata al dipendente, i **datori di lavoro** (enti, amministrazioni e aziende) **degli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici** devono versare all'INPS i **contributi obbligatori**, che consentono l'erogazione di prestazioni pensionistiche, di trattamenti di fine servizio o di fine rapporto, nonché di prestazioni creditizie (come prestiti o mutui) e sociali (come borse di studio, soggiorni studio e altro).

Come si versano i contributi obbligatori

Il datore di lavoro è obbligato a versare l'intero ammontare dei contributi (quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del lavoratore) calcolati in misura percentuale sulla retribuzione imponibile. Sulla retribuzione erogata il datore di lavoro effettua le trattenute per recuperare dal lavoratore la quota a carico di quest'ultimo.

Il lavoratore è tenuto a versare la quota dei contributi a suo carico al datore di lavoro nel caso in cui quest'ultimo non possa effettuare la trattenuta sulla retribuzione.

Il datore di lavoro deve inviare le **denunce contributive** nelle quali sono indicati per ciascun lavoratore le retribuzioni imponibili e i contributi da versare. I dati indicati nelle denunce contributive alimentano la posizione assicurativa dei lavoratori e sono utilizzati per l'erogazione delle prestazioni.

Il Ministero della Difesa che eroga il trattamento di ausiliaria è tenuto a inviare le denunce contributive e a effettuare i versamenti per gli ufficiali e i sottufficiali collocati in ausiliaria.

I contributi indicati nelle denunce contributive devono essere pagati con le modalità utilizzabili dal datore di lavoro, cioè tramite versamento:

- diretto nei conti di tesoreria;
- con mandato informatico;
- F24.

Contributi obbligatori previdenziali

I contributi per le prestazioni pensionistiche sono versati a una delle seguenti Gestioni:

- CTPS
- CPDEL
- CPUG
- CPI
- CPS

I contributi per il trattamento di fine rapporto o fine servizio sono versati a una delle seguenti Gestioni:

- ENPAS
- INADEL

Contributi obbligatori creditizi (Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali)

I datori di lavoro dei dipendenti iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini delle prestazioni pensionistiche o del trattamento di fine rapporto o fine servizio, devono **versare obbligatoriamente** per tali lavoratori il **contributo** destinato alla **Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali** (Gestione Credito).

I datori di lavoro sono tenuti a versare i contributi alla Gestione Credito anche per i dipendenti pubblici non iscritti alle casse delle prestazioni pensionistiche o ai fondi per il trattamento di fine rapporto o fine servizio che hanno manifestato la volontà di iscriversi alla Gestione Credito esercitando l'adesione nei tempi e nei modi previsti.

Per i pensionati che hanno aderito alla Gestione Credito la trattenuta per il contributo è effettuata sulla rata di pensione.

Contributi obbligatori Assicurazione Sociale Vita (Gestione ENPDEP)

Sono tenuti al versamento dei contributi gli enti pubblici iscritti obbligatoriamente o in forma facoltativa o convenzionale all'Assicurazione Sociale Vita (Gestione ENPDEP).

Sono iscritti obbligatoriamente alla Gestione ENPDEP gli enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico a eccezione delle amministrazioni dello Stato, delle province, dei comuni e degli enti pubblici di assistenza e beneficenza.

Contributi obbligatori Assistenza Magistrale (Gestione ENAM)

Sono tenuti al **versamento dei contributi** all'Assistenza Magistrale (Gestione ENAM) i datori di lavoro di **insegnanti** di scuola statale dell'infanzia e primaria a tempo indeterminato, di **dirigenti scolastici** provenienti dall'ex ruolo dei **direttori didattici** e di **direttori dei servizi generali e amministrativi** provenienti dalla legge 2 dicembre 1967, n. 1213 che sono iscritti alla Gestione sia in servizio che in pensione.

Il pagamento del contributo per l'Assistenza Magistrale è previsto solo per i lavoratori in servizio.